

Legge regionale 22 dicembre 1999, n.70

**Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 concernente:
"Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati".**

ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 26 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

1. La seconda parte della lettera e), comma 2, dell'articolo 26 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, e' cosi' sostituita:

"La tariffa e' applicata in forma differenziata in relazione direttamente proporzionale alla minore produzione di rifiuti ed inversamente proporzionale alla piu' elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta".

ARTICOLO 2

(Modifica dell'articolo 28 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della Legge regionale 18 maggio n. 25 e' sostituita dalla seguente:

"b) I soggetti beneficiari degli investimenti sono tenuti al rimborso dei finanziamenti, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di tre anni. La Giunta regionale, con l'atto di concessione del finanziamento, determina il periodo e le modalita' con le quali deve essere effettuato il rimborso".

ARTICOLO 3

(Interpretazione autentica dell'articolo 30 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

1. La norma del comma 4 dell'articolo 30 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, che prevede l'applicazione del tributo di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, nella misura massima prevista dall'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 30 della Legge regionale n. 25 del 1998, deve essere interpretata come riferentesi esclusivamente al deposito in discarica dei rifiuti urbani, come definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

ARTICOLO 4

(Modifica all'articolo 30 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

1. Il comma 5 dell'articolo 30 della Legge regionale 18 maggio

1998, n. 25, e' sostituito dal seguente:

"5. L'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e' effettuato dalla Giunta regionale annualmente alla data stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1 ed avendo riferimento agli obiettivi il cui termine di conseguimento e' gia' scaduto alla data di accertamento. L'ammontare dell'imposta e' in ogni caso ricalcolato annualmente, tanto in aumento che in diminuzione, a decorrere dalla data di riferimento dell'accertamento ed in relazione alle risultanze dello stesso."

2. All'articolo 30 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, e' aggiunto il seguente sesto comma:

"6. Negli ambiti territoriali in cui la Comunita' d'ambito non e' costituita, nell'ipotesi in cui l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'art.24, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non sia stato raggiunto, il raggiungimento dell'obiettivo e' riferito ai singoli comuni compresi nell'ambito.

Negli ambiti ottimali dove la Comunita' d'ambito e' costituita, il raggiungimento dell'obbiettivo di raccolta differenziata, di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riferito ai singoli comuni compresi nell'ambito fino al primo accertamento successivo all'adozione della tariffa, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera e)."